

CIRCOLARE N. 14



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA A

ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO
UFFICIO I

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
UFFICIO VIII

Roma,

TUTTI I MINISTERI

ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

UFFICI CENTRALI DI BILANCIO PRESSO I
MINISTERI

RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione dei servizi informativi
e dell'innovazione

COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI
presso le amministrazioni dello Stato

e, p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CORTE DEI CONTI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 44 *quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale. Precisazioni.

Premessa

Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni in merito all'attuazione dell'articolo 44 *quater* della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario o postale.

Il citato articolo, al comma 1, prevede che le amministrazioni dello Stato possano gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale è autorizzata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta

dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa.

In base al comma 2 del medesimo articolo, l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

1. Indicazioni in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 44 quater

Relativamente all'ambito di applicazione della disposizione in parola, è opportuno evidenziare che la formulazione del comma 1, come modificata dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, non effettua distinzioni con riferimento al soggetto intestatario del conto, se cioè si tratti dell'amministrazione responsabile dell'intervento o di un soggetto terzo, dalla stessa individuato, per operare la gestione della misura, ma fa unicamente riferimento alla titolarità in capo alle amministrazioni statali delle risorse da gestire su un conto corrente bancario o postale.

In tale ottica, sono pertanto da considerarsi soggette alla disciplina dell'articolo 44 *quater* anche le gestioni operate su conti correnti intestati ai soggetti (in genere, società *in house* o a partecipazione pubblica) incaricati dalle amministrazioni dello Stato di effettuare per loro conto la gestione di talune misure, ad esempio in virtù di un atto convenzionale o di una concessione.

Conseguentemente, in assenza di apposita previsione normativa che ne consenta l'apertura, anche per tali conti correnti dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dell'amministrazione competente.

Relativamente alla presenza di una previsione normativa, è necessario evidenziare che non è da intendersi come autorizzazione alla gestione su conto corrente bancario o postale il richiamo all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto l'affidamento della gestione ivi previsto - ad una società a capitale interamente pubblico su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato - non esclude che, pur svolgendo detta società le attività istruttorie e gestionali ad essa affidate, l'erogazione finale dei benefici possa avvenire secondo le procedure ordinarie.

Si ricorda che tale richiesta dovrà essere inviata all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it e trasmessa per conoscenza ai competenti organi o uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si ritiene utile precisare che per i conti correnti bancari o postali a supporto di una gestione su un conto corrente di tesoreria centrale (ad esempio per gestioni affidate a società e/o che richiedono un numero rilevante di pagamenti) non è necessaria apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 *quater*, ricordando che il trasferimento delle risorse dal conto di tesoreria centrale a quello bancario o postale deve essere effettuato in prossimità dei pagamenti a terzi.

Restano fermi gli adempimenti previsti ai soli fini della rendicontazione di cui al comma 5 dell'articolo 44 *quater*.

Al riguardo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato responsabili degli interventi che, ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 5, ne abbiano affidato la gestione a soggetti terzi, devono comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica – igecofip.uff4.rgs@mef.gov.it - i riferimenti di tali soggetti, al fine di permettere agli stessi di procedere alla rendicontazione tramite il portale COAS appositamente realizzato. A seguito della comunicazione, i soggetti gestori dovranno accreditarsi per poter effettuare la trasmissione dei dati.

2. Indicazioni in merito alle condizioni per la gestione presso il sistema bancario e postale

Il comma 2 dell'articolo 44 *quater*, anch'esso riformulato dal decreto legislativo n. 116 del 2018, indica i requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione presso il sistema bancario o postale. Oltre a precisare che l'apertura dei conti correnti deve riguardare la gestione di introiti da versare al bilancio dello Stato oppure la gestione di specifici interventi di spesa, sempre con risorse di titolarità dello Stato, sono forniti due ulteriori criteri cui questo Dipartimento deve attenersi nell'istruttoria della richiesta di autorizzazione.

In primo luogo, la gestione deve essere autorizzata per il tempo strettamente necessario. Deve poi esserlo solo laddove si dimostri l'effettiva impossibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di riscossione e pagamento.

Tale ultima condizione fa sì che, nel corso del tempo, un ampliamento della possibilità di ricorrere alle predette procedure ordinarie – ad esempio in conseguenza di una modifica normativa o

di una evoluzione nei sistemi gestionali del bilancio – determini una minore necessità di ricorrere ad una gestione fuori bilancio e, conseguentemente, comporti una revisione in senso più restrittivo dell’approccio seguito da questo Dipartimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Tale circostanza si è verificata nell’ultimo periodo, per due ordini di motivi.

Con il citato decreto legislativo n. 116 del 2018 è stata, in primo luogo, inserita nella legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 44 *ter*, comma 8, della legge n.196 del 2009) una disposizione che consente di nominare funzionario delegato di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, se questi sono società *in house* o a controllo statale, consentendo così di non coinvolgere il personale dell’amministrazione nell’emissione degli ordinativi secondari, soprattutto nel caso di misure che prevedono una numerosità rilevante di pagamenti ai beneficiari finali.

In secondo luogo, il sistema SICOGE ha attivato, anche per il modulo del funzionario delegato, una procedura per la ricezione di ordinativi di pagamento tramite flussi provenienti da applicazioni esterne che, allo stato, consente di effettuare diverse migliaia di pagamenti con un numero limitato di operazioni sui sistemi. Tale procedura è già stata adottata per alcune misure che prevedevano l’erogazione di somme ad una platea di beneficiari particolarmente estesa.

Grazie all’effetto combinato delle due innovazioni sopra richiamate, si è dunque estesa la possibilità di gestire risorse statali secondo le ordinarie procedure di bilancio, ricomprendendo misure che richiedono l’effettuazione di una rilevante numerosità di operazioni.

È da ritenere che tale tendenza proseguirà in futuro, soprattutto alla luce del processo di revisione dei sistemi informativi sia della Banca d’Italia, nel ruolo di tesoriere dello Stato, sia della Ragioneria generale dello Stato, con la progressiva adozione del sistema InIt.: tra i requisiti stabiliti in fase di implementazione è stata infatti inserita la possibilità di gestire una numerosità, anche rilevante, di ordinativi con le procedure ordinarie.

La predetta procedura di colloquio con SICOGE tramite flussi provenienti da applicazioni esterne necessita comunque dei tempi tecnici di realizzazione e attivazione della procedura stessa e del perfezionamento preventivo dei protocolli di colloquio informatico (regole tecniche) tra gli applicativi dell’amministrazione e SICOGE. In ogni caso, allo stato attuale, il ricorso a tale procedura, attivata su SICOGE, sconta comunque la presenza di una soglia nella numerosità delle operazioni oltre la quale l’attività richiesta all’ordinatore della spesa raggiunge una dimensione sostanzialmente non gestibile.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di consentire a questo Dipartimento una compiuta analisi istruttoria, le richieste di autorizzazione dovranno, pertanto, recare indicazioni

circostanziate in merito alla prevista numerosità dei pagamenti da effettuare e al profilo temporale con cui gli stessi dovranno realizzarsi.

Ulteriori indicazioni che si ritiene utile fornire riguardano la tempistica con cui, in corso d'anno, sono trasmesse le richieste di autorizzazione: è infatti necessario non procrastinare l'invio fino al periodo terminale dell'anno. A tal fine va considerato che tra i requisiti che questo Dipartimento verifica nella fase dell'istruttoria delle richieste è compresa l'avvenuta individuazione del soggetto gestore, attestata con apposito decreto dell'amministrazione competente, nel caso in cui non sia individuato in norma primaria. Anche con riferimento a tale aspetto, si invitano le amministrazioni ad inviare le richieste di autorizzazione una volta perfezionato il predetto decreto.

Le amministrazioni dovranno quindi attivarsi per perfezionare i predetti atti in tempo utile sia per consentire lo svolgimento delle interlocuzioni tecnico-informatiche ma soprattutto per far sì che, all'esito – positivo o negativo – della risposta di questo Dipartimento alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 *quater*, vi siano i tempi e le condizioni necessari per assumere l'impegno di spesa ed effettuare il pagamento entro la fine dell'esercizio (e comunque entro i termini di conservazione delle somme in bilancio).

Nel caso di ricorso alla spesa delegata, si dovrà tener conto del fatto che, al fine di poter impegnare i fondi, è necessaria anche l'emissione dell'ordine di accreditamento in favore dei funzionari delegati (articolo 34, comma 2 *bis*, della legge n. 196 del 2009), che devono quindi essere previamente nominati dall'amministrazione, per cui sono previsti termini stringenti in chiusura d'esercizio.

Nel caso poi di somme impegnate, o accreditate, e non pagate entro l'esercizio, le stesse risulteranno iscritte nel conto dei residui propri, laddove sussistano i requisiti che le rendano gestibili in conto residui, in particolare per quanto attiene all'esigibilità delle relative obbligazioni. Ciò anche in considerazione della possibilità per l'amministrazione di avvalersi delle eventuali misure di flessibilità e rimodulabilità applicabili in base all'ordinamento contabile, che potrebbero prevenire la formazione dei residui in parola.

In termini generali, è opportuno che le amministrazioni dello Stato tengano in considerazione le indicazioni di questa circolare durante tutta la fase attuativa di misure che potrebbero richiedere la gestione presso il sistema bancario e postale. A tal fine, già in fase di predisposizione dei decreti attuativi, ove previsti, ovvero di definizione degli atti convenzionali, dovrà essere valutata l'effettiva esperibilità di tale soluzione, evitando di prevederla per misure gestibili con le ordinarie procedure di bilancio. In tale fase, le strutture di questo Dipartimento, ivi inclusi gli organi di controllo, sono a

disposizione per fornire supporto alle valutazioni delle amministrazioni, ferma restando l'attività di verifica sui predetti atti da queste svolte istituzionalmente. Ciò anticiperebbe la fase di verifica della necessità di una gestione su conto corrente, limitando l'invio della richiesta di autorizzazione ai soli casi in cui la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di spesa non sia di immediata evidenza.

Un ordinato svolgimento dell'*iter* attuativo delle misure, orientato in tutte le sue fasi alla corretta applicazione delle disposizioni presenti nell'ordinamento contabile, riduce in particolare il rischio che il protrarsi dei tempi per il suo perfezionamento possa pregiudicare l'effettiva realizzazione degli interventi.

3. Indicazioni in merito ai controlli

In merito ai compiti demandati agli uffici del sistema delle ragionerie, come noto, il comma 6 dell'art. 44 *quater* affida ai predetti uffici di controllo la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo da parte delle amministrazioni titolari di conti correnti bancari o postali, che hanno l'obbligo di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e, con riferimento a ciascun conto corrente, anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o autorizzazione che ne ha consentito l'apertura.

Al riguardo, la circolare RGS n. 32 del 7 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, ha precisato che le amministrazioni statali, centrali e periferiche (compresi i soggetti gestori titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi svolti per conto di amministrazioni dello Stato, secondo l'accezione utilizzata nella medesima circolare), devono inserire, con cadenza trimestrale, direttamente nel Portale COAS i dati finanziari cumulati presenti sui conti correnti bancari e postali di propria gestione. Di conseguenza, gli uffici di controllo, nel verificare con attenzione e puntualità il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 44 *quater*, attraverso il portale COAS, solleciteranno le amministrazioni inadempienti, comunicando eventuali persistenti inadempienze alla direzione generale dell'amministrazione dello Stato competente, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 44 *quater*.

Per quanto attiene, invece, al controllo dei rendiconti dei funzionari delegati che abbiano attivato su SICOGE la procedura per l'invio massivo di ordinativi di pagamento, gli uffici di

controllo, considerata la numerosità degli ordinativi, potranno limitare l'esame di dettaglio degli ordinativi relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento, in forza della facoltà agli stessi riconosciuta dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, richiedendo al funzionario delegato la trasmissione della documentazione inerente agli ordinativi ritenuti maggiormente significativi, al fine di garantire, in ogni caso, l'effettività e l'efficacia dei controlli.

Si confida sulla consueta corretta e puntuale applicazione delle istruzioni fornite con la presente circolare e si resta a disposizione per ogni necessario, ulteriore chiarimento in merito.

Il Ragioniere Generale dello Stato